

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

ETC. ETC. ETC.

Sulla proposizione del Ministero di Grazia e Giustizia Reggente ~~et~~
il Ministero dell'Interno;

Veduto gli articoli 1. e 3. del Reale Decreto 17. Ottobre 1858;

Abbiamo decretato e decretiamo:


Il Nostro Figliuolo incaricato della Reggenza del Ministero dell'Interno è incaricato di presentare al Parlamento Nazionale il seguente progetto di legge, e di sostenerne la discussione congiuntamente al Ministero dei Lavori Pubblici.

(1)

„ Articolo unico „

„ La Direzione amministrativa di Torino è autorizzata a:
„ ripartire nell'anno mille otto cento cinquantiquattro un importo
„ di lire otto cento novantasei mila settecento trentadue e centofin
„ novanta nove per far fronte alle spese dello stesso esercizio comuni
„ a tutte le Province da la comprendono „

Dato a Torino addi 23 Maggio 1854.



U. Rattazzi

REGIA SEGRETERIA DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

D
Relazione

La Decisione
del 14/5/92

Com. il 29 Maggio 1892

N° 99.

Oggetto.

Facoltà alla Divisione Amministrativa di Torino
di eccedere nell'anno 1892 il limite ordinario
nella spesa imposta.

Signori

Legge di legge
presentata da me: Dall'Interno
nella tornata del 30 Maggio 1892

Facoltà con

numerati progetti che si furono presentati
nella presente sessione alla scopo di
autorizzare le Divisioni Amministrative
ad eccedere il limite ordinario della
loro imposta, vi eravamo fatto chiaro
che ormai è impossibile alla maggior
parte di esse di far fronte alle loro
spese con i mezzi consentiti
col Reale Decreto del 12 Ottobre 1891.

Nelle relazioni che accompagnava-
vano i mentovati progetti di legge
furono dal Ministero espresse ripe-
tutamente le cause da cui deriva
l'aumento che universalmente si
palesa nelle spese Divisionali: io
mi astenni quindi da farne più
incomodamente parola, e mi limitai
ad accennare che le sole spese
ordinarie della Divisione di Torino
le quali furono ammesse nel

Bilancio per l'esercizio 1848. in —
L. 409,416. 67, annuo montano nel
1844, ivi compresi lo aggiunto che
vogliamo esservi introdotto d'ufficio,
a L. 637,366. 66, per cui cioè esigete
del 56. p. 100 circa.

Non è mestieri che io spenda
parole per dimostrare come la
Divisione di Torino, le cui rendite
patrimoniali non raggiungono la
cifra annua di L. 1500m, si trovi nella
assoluta impossibilità di provvedere
ai suoi servizi coll'imposta di
L. 600m che le è fissata dal citato
Decreto Reale, anche che le due
sorte di rendite riunite non
producano neppure tanto da coprire
le spese ordinarie. Al fronte di tanta
evidenza, il Consiglio Divisionale
dovette indursi a chiedere la facoltà
di poter ripartire nell'anno 1846 un
imposta comune alle tre Province
di L. 800m: il governo del Re però
si propone di accrescerla fino a
L. 896,732. 99. per motivi seguenti:—

È già da qualche anno che il
Consiglio Divisionale sostiene la tesi
che il concorso delle Province nelle spese
degli uffici dei loro uffici ordinato
dalle R. R. L. D. del 15 settembre 1822
non debba ritenersi illimitato —
relativamente alla qualità, ma che

debba pure arrestarsi ad una cifra
 che esso fissava, non si sia a quello
 calcolo appoggiato nella cifra di
 L. 133m. annue. Il Ministero ha costan-
 temente combattuto quella teoria, come
 contraria allo spirito ed alla lettera
 della citata legge; nella speranza
 tuttavia che venissero col tempo a
 modificarsi le opinioni della rappre-
 sentanza divisionale, consentite a non
 accrescere d'ufficio il fondo che negli
 anni trascorsi venne bilanciato
 per questo servizio, salvo, ben inteso,
 a completare il concorso della Divisione
 mediante stanziamento fra le spese
 straordinarie della somma di cui
 sarebbe ripartita debitrice verso i tre
 regni di Torino, Cuneo e Susa-
 detto l'apostamento dei loro conti
 annuali.

(1845) → La fiducia del Ministero però
 falliva; nascevano anzi nuove diffi-
 coltà perché imprendere il Consiglio
 Divisionale a sostenere l'ultima tesi
 che la Divisione non fosse tenuta a
 partecipare nelle spese in discorso
 oltre la somma ammessa annual-
 mente nel suo bilancio venendo
 così ad escludere la massima che
 il vocabolo bilancio sia sinonimo
 di conto preventivo le cui attività
 e passività - sono - soggette a
 realizzarsi nell'atto pratico in somma
 maggiore o minore di quella calcolata
 in origine.

Intanto i crediti dell' Ospizio di
Corino crescendo d'anno in anno e
rimanendo insoddisfatti, creavano
imbarazzi tali alla sua amministra-
zione da indurla a dismetterci in
masa se non veniva recato pronto
rimedio alla lamentata deficienza di
fondi. Ciò accadeva sul principio
del 1873 e induceva il Ministro dell'
Interno d'allora a proporre al Re
la convocazione straordinaria del
Consiglio Direzionale onde avvisasse
al modo di soddisfare, o contraendo
un mutuo passivo o votando un
aumento dell'imposta, al debito
arretrato e di integrare la spesa
corrente in conformità delle risul-
tanze dei bilanci degli Ospizii per
quest' esercizio.

La riunione ebbe luogo, ma
quantunque fu stato posto sott'occhio
dai convenuti, che il governo nel
ripartire il fondo dei annualmente
si stanziava nel bilancio del Ministero
dell'Interno per subsidiare gli
Ospizii degli esposti, aveva assegnato
per un quinquennio a quello di Corino,
attese le eccezionali sue condizioni,
una maggior somma di L. 200000
annue, oltre alla quota proporzionale
che gli spettava in ragione del
numero degli infanti che es sono

viverato, e che i contribuenti della
Divisione di Como sono assai meno
aggravati che la comune di quelli
delle altre Divisioni per le spese
provinciali, e sicchè poteva l'imposta
Divisionale essere aumentata senza timore
che ardesse da rinascere soverchiante, il
Consiglio deliberò di contrarre un credito
corrispondente alla somma che doveva
essere aggiunta a complemento della
spesa degli esposti per l'anno 1873. ma
negò di saltare il debito arretrato, e
risolvendo a miglior tempo l'aumento dell'
imposta suggeritogli.

Esauriti inutilmente questi varii
mezzi il potere esecutivo bruciatosi per uso
della facoltà che gli è conferita dall'art.
259. della legge j. Ottobre 1848, in forza
del quale eliminò dal bilancio Divisionale
del mentovato esercizio tutte le spese
facoltative sostituendovi una stanziatura
l'ufficio di L. 36872 in conto della
maggiore somma dovuta e ripetuta
l'ufficio, con affidamento al Consiglio
che ove non avesse provveduto nel bilancio
del 1874. al saldo di tale debbitura, ed
alla allocazione della somma occorrente
all'ufficio per servizio di quella annata
si dovrebbe procedere d'ufficio, e
cio senza ulteriori accertamenti.

Anche quest'ultimo tentativo riuscì
senza effetto, e furono le partite seguenti

L. 124.474. - relative alle spese —
correnti, e L. 34519. 61. riferibili
agli arretrati. Io mi tenni quindi
autoesperto non solo, ma in obbligo
di proporre al Re di darvi incarico
di presentarvi il progetto di legge
che depongo al banco della Presidenza,
e che accredo, come dissi di L. 96732.
L. 99 l'aumento dell'imposta rotai
dal Consiglio Divisionale, avvegnanche
non sia possibile di ritardare ancora
l'istituzione di questa contabilità

oltre alle maggiori spese or ora
notate alcune altre sono pure necessarie,
e se per il fondo di poco momento e non
contabile, io non ne terro parola,
bastandomi l'accennare che fra le
une e le altre ascendono a L. 163295.
01. (ovviano però da io non taccia)
e pure conflata da riduzioni di spese
facoltative stimate la differenza
di L. 66562. 02 che corre fra l'ammou-
tare delle maggiori spese di L. 163295. 01.
e l'aumento che vi propongo di L. 96732. 99.

Queste spese secondo le dichiarazioni
del Ministero dei Lavori Pubblici si
possono senza inconveniente differire
ad altro esercizio.

Ho fiducia che le cose ora esposte
finco atti a giustificare la proposta
che vi è fatta, ed a mettere nella
vostre più luce l'operato del Ministero

in questa lunga pratica: posso
quindi a dimostrarvi come l'onere
dei contribuenti, portando l'imposta
a L. 896,738. 99. non è eccessivo, anzi
non lo sarebbe, quando anche si esten-
desse a Lire 963,299. 01. che risulterebbe
in totale ore non si operasse il riferito
stralcio di L. 66,562. 02.

Gianni
A questo fine unisco sotto le N° 1
e 2 due quadri di cui il primo
contiene gli elementi che servono
di base in tutte le Divisioni di terra-
ferma per il riparto dell'imposta
Divisionale del 1873, ed il numero
dei centesimi che ciascuna di esse
avrebbe dovuto aggiungere ad ogni
Lira delle rispettive contribuzioni
dirette ove l'imposta a raccogliersi
in metesimi fosse stata mantenuta
nel limite normale. L'altro quadro
giustifica il primo nella pratica
che riflette la Divisione di Torino.

Emerge dal primo specchio che,
data l'importa normale per tutte
le Divisioni continentali e dato l'
ammontare delle contribuzioni dirette
del 1873, la media dei centesimi addi-
zionali di ogni Divisione ascende
a L. 0. 35, 712,853. Ma l'esperienza
vi ha dimostrato che il più gran
numero di esse ripartirà in quest
anno una somma a fra maggiore,

il che necessariamente eleverà
di parecchi centesimi la media
predetta fino a farle raggiungere
approssimativamente il numero
di 40.

Or bene: riportando nella Divisione
di Torino l'imposta di £ 896,732
99. come il Ministero vi propone,
i centesimi addizionali farebbero
foltante a £ 0. 27. 329,026,732,446 e
resterebbero quindi molto al di sotto
della media predetta. Che se detta
media venisse applicata alla Divisione
in discorso, si raccoglierebbe la somma
di £ 1,171,991. 22 cioè £ 208,696. 21. oltre
quanto sarebbe necessario per coprire
tutte le spese votate dal Consiglio
Divisionale, e con spese aggiunte
di £ 16,3295. 21. che il Ministero è
nell'intenzione di farvi.

A fronte di queste cifre cadono
le osservazioni fatte dal Consiglio
Divisionale sull'onere eccessivo che il
mantenimento degli ospedali impone
alla Divisione e sull'aggravio dei
contribuenti nella medesima, e -
rimane provato che la Divisione stessa
oltre agli immensi vantaggi che le
derivano dall'aver sul suo territorio
la Capitale del Regno e che si traducono
nel prodigioso sviluppo della ricchezza
di tutti i circostanti centri di

popolazione, ha pur quello di pagare proporzionalmente meno) di quanto paga la comune delle altre Divisioni prive di quel beneficio incomensurabile.

Leonde' in parso fine al mio dire pregandovi di voler sollecitare per quanto possibile la dispersione di questo progetto di legge attesa l'avanzata stagione, ed a sollicitamento della questione unifico tutti i doveri che si riferiscono soggiungendo che le Comuni aggregate risentiranno in piccola misura il maggiore onere del quale si tratta, ed anzi i contribuenti nell'imposta prediale ne risentiranno tuttavia un sensibile disagio in confronto del passato. Infatti sulla base dell'imposta stabilita dal progetto di legge che vi è presentato, la Comune di Livorno che in ragione di tributo prediale pagava £ 128,892 e quella di Lupa che pagava £ 51,732. sopra £ 600m. d'imposta, ne pagheranno rispettivamente £ 110,207. 80 e £ 54,994. 39. cioè £ 11,315. 80. e £ 3,262. 39. in più, ma concorreranno a formare detta somma per altre un quarto, contribuenti che prima ne erano immuni

(99-A) bilancio medesimo L. 66,562 02 state deliberate per spese stradali, che il Ministro dei lavori pubblici dichiarò potersi senza inconveniente differire ad altro esercizio. Con due tabelle poi, annesse alla sua relazione, il Ministro venne dimostrando come l'imposta divisionale di Torino pel 1854, ove fosse portata alla somma di L. 896,752 99 non corrisponderebbe che a 27 centesimi per ogni lira delle contribuzioni dirette, mentre la proporzione media di tutte le divisioni ascenderebbe a centesimi 35, la quale proporzione media se venisse applicata a questa Divisione darebbe una somma di ben L. 1,171,991 22.

La vostra Commissione avendo preso ad esaminare la proposta del Ministro dell'Interno, ha creduto, d'accordo con tutti gli Uffici, di ammetterla in massima. Le spese deliberate dal Consiglio Divisionale sono tali che giustificano l'istanza per esso fatta di eccedere l'imposta fissata in sole L. 600 m. Non si può del pari contestare che la spesa del mantenimento degli esposti essendo obbligatoria per legge, è fondata la domanda del Ministero perchè vi si sopperisca eccedendo il limite suaccennato. Non crede per altro la Commissione, che la Camera abbia a portare alcun giudizio sulla misura di tale spesa, nè a pregiudicare in qualsiasi modo le eccezioni che il Consiglio Divisionale credesse di far valere a questo riguardo. Essa quindi vi propone di aderire puramente e semplicemente all'aumento di L. 296,752 99 all'imposta divisionale ordinaria, senza discutere per quale somma dovrà applicarsi alla spesa pegli esposti. Non lascerà però la Commissione di accennare il voto espresso da alcuni degli Uffici, perchè sia dal Ministro sollecitata la presentazione del progetto di legge sugli esposti, onde questo servizio sia regolato in modo da far cessare i molti reclami elevati in proposito.

Non v'ha poi dubbio alcuno che la suddetta eccedenza d'imposta non sia per riescire gravosa ai contribuenti, giacchè i calcoli presentati dal Ministro e sovrariferiti sono sensibilmente inferiori al vero; vuolsi infatti ritenere che per il 1854 l'imposta personale e mobiliare apparente dalla tabella 2.^a in sole L. 148,118 36 dovendo essere di gran lunga maggiore, mentre il sig. Ministro delle Finanze dichiarava nella tornata del 1.^o andante giugno che pella sola città di Torino ascenderà a L. 712,000, ne seguiva che la

sovrimposta divisionale risulterà nel 1854 assai inferiore agli accennati 27 centesimi per ogni lira di imposta diretta.

(99-A)

Considerato finalmente che per avventura potendo verificarsi il caso di ordinare d'ufficio l'aumento della contribuzione di cui si tratta, non sarebbe conveniente di autorizzare soltanto la Divisione amministrativa a ripartirlo, così la Commissione è d'avviso che la redazione del progetto di legge possa modificarsi come segue.

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

Articolo unico.

La Divisione amministrativa di Torino è autorizzata a ripartire nell'anno mille ottocento cinquantaquattro un'imposta di lire ottocento novantasei mila settecento trentadue centesimi novantanove, per far fronte alle spese dello stesso esercizio comuni a tutte le provincie che la compongono.

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

Articolo unico.

L'imposta addizionale alle contribuzioni dirette fissata dal Regio Decreto del 12 ottobre 1848 nel limite massimo di L. 600.000 per la Divisione amministrativa di Torino, è autorizzata per l'esercizio 1854 sino alla somma di L. 896,752 99 per far fronte alle spese comuni a tutte le provincie che la compongono.

Approvato nella seduta del 21. Maggio 1854.

~~BERNATI Relatore~~

Vellati